

Indagini bancarie sui conti dei familiari: la Cassazione scopre le carte

SINTESI OPERATIVA

I conti correnti intestati a familiari possono essere acquisiti nelle indagini bancarie sul contribuente solo se l'Amministrazione dimostra, con indizi concreti, gravi e concordanti, che sono riferibili alla sua attività. Accertato il collegamento, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni versamento o prelievo con documenti specifici, non con spiegazioni generiche. La Cassazione esclude che le recenti pronunce della Corte EDU o l'obbligo di motivazione per gli accessi fisici eliminino la presunzione, se l'indagine è motivata e la difesa resta effettiva.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente – dopo oltre quindici anni e un lungo percorso processuale – la vicenda di un'avvocatessa che aveva utilizzato sistematicamente i conti correnti della madre per gestire i flussi finanziari della propria attività professionale. La Corte ha confermato che le indagini bancarie possono estendersi ai conti intestati a familiari del contribuente accertato, ma solo in presenza di indizi concreti, gravi e concordanti che dimostrino la riferibilità di quei conti all'attività del soggetto verificato. Una volta accertata questa riferibilità, si inverte l'onere della prova: è il contribuente a dover giustificare, operazione per operazione, ogni singolo movimento, con prove analitiche e documentazione specifica. Le difese generiche non bastano. La pronuncia affronta anche il tentativo della professionista di invocare le recenti condanne dell'Italia da parte della Corte EDU – le sentenze Italgomme (febbraio 2025), Agrisud (dicembre 2025) e Ferrieri e Bonassisa (gennaio 2026) – ma la Cassazione respinge l'argomento: le garanzie convenzionali non operano automaticamente se l'indagine era fondata su indizi precisi e il diritto di difesa non ha subito limitazioni concrete. Sul versante normativo, rimane aperta la questione della riforma strutturale del sistema: l'art. 13-bis della L. 108/2025, che ha introdotto l'obbligo di motivazione per gli accessi fisici nei locali, non è sufficiente ad allineare l'ordinamento italiano agli standard di Strasburgo.

IL CASO: L'AVVOCATESSA, I CONTI DELLA MADRE E 1,7 MILIONI DI EURO

Tutto comincia da una verifica della Guardia di Finanza su un'avvocatessa. L'Agenzia delle Entrate emette quattro avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 – norma applicata dalla Cassazione in via estensiva anche ai lavoratori autonomi in presenza di gravi irregolarità contabili – per gli anni d'imposta 2007-2010. L'accertamento induttivo riguarda un recupero di reddito di lavoro autonomo di circa 1,7 milioni di euro nell'arco del quadriennio.

La verifica della Guardia di Finanza aveva accertato l'esistenza di onorari incassati ma non fatturati, movimenti incrociati con compagnie assicurative e, soprattutto, movimentazioni bancarie ingiustificate sui conti correnti della madre della professionista. Quest'ultima era una pensionata con un reddito dichiarato di circa 20.000 euro all'anno, titolare di una ditta individuale cessata nel 2008 con ricavi del tutto marginali: un profilo del tutto incompatibile con le movimentazioni riscontrate sul suo conto.

La stessa avvocatessa aveva del resto ammesso, in modo esplicito, di avere sistematicamente utilizzato i conti correnti della madre per effettuare trasferimenti di denaro alle compagnie assicurative sue clienti. Un'ammissione che, nella ricostruzione dei giudici, vale quanto una prova diretta.

IL PERCORSO PROCESSUALE: DAL TRIBUNALE DI PRATO ALLA CASSAZIONE

La Commissione tributaria di Prato (oggi Corte di giustizia tributaria di I grado) aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione regionale della Toscana (CGT di II grado), in appello, lo aveva invece parzialmente rigettato,

ritenendo fondate le riprese fiscali per la parte relativa ai ricavi “duplicati” – ovvero le somme già scorporate a monte dalla Guardia di Finanza dai movimenti bancari.

La Cassazione, con la sentenza n. 36521/2022, aveva cassato con rinvio, chiedendo al giudice di merito di svolgere tre verifiche specifiche: (i) accertare la riconducibilità dei conti della madre all'attività professionale della figlia; (ii) controllare se i singoli versamenti corrispondessero a rimesse professionali; (iii) escludere solo le somme effettivamente coincidenti con l'attività dichiarata. La CTR toscana, in sede di rinvio, ha rigettato l'appello della contribuente. E la Cassazione, con l'ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026, ha confermato.

IL QUADRO NORMATIVO: ART. 32 DPR 600/73 E LA PRESUNZIONE LEGALE

Il principio affermato dalla Corte non è nuovo, ma la pronuncia lo consolida con nitidezza. Le indagini bancarie, disciplinate dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (e dall'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 per l'IVA), possono estendersi ai conti correnti intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente accertato. Ma non in modo indiscriminato. Occorre che l'Ufficio dimostri, anche attraverso presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. – purché gravi, precise e concordanti – che il contribuente aveva l'effettiva disponibilità di quei conti.

FATTISPECIE	PRINCIPIO CONSOLIDATO	RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Estensione indagini bancarie a conti di familiari	Legittima se provata la riferibilità al contribuente tramite indici sintomatici (familiarità, capacità reddituale incongrua, coinvolgimento nell'attività). Una volta dimostrata, scatta l'inversione dell'onere della prova.	Cass. n. 5971/2026; n. 23938/2025; n. 34747/2023; n. 20816/2024; n. 7758/2019
Prove “rafforzate” per indagini su conti di familiari	Il mero vincolo familiare non è sufficiente: occorre verificare in concreto l'effettivo stabile legame e la disponibilità del conto. L'Ufficio deve dimostrare la riferibilità con elementi specifici.	Cass. n. 7583/2025 (21 marzo 2025)
Presunzione legale da accertamento bancario	Il contribuente deve fornire prova analitica e specifica; le difese generiche e non documentate non bastano a vincere la presunzione ex art. 32 DPR 600/1973.	Cass. n. 5971/2026; n. 13112/2020; n. 10249/2017; n. 15857/2016
Duplicazione dei ricavi tra indagini bancarie e questionari	Lo scorporo operato a monte dalla GdF esclude la duplicazione; chi eccepisce la coincidenza deve fornire prova specifica e non può limitarsi a un'eccezione generica.	Cass. n. 5971/2026
Presunzione sui prelievi per lavoratori autonomi	Illegittima per professionisti e lavoratori autonomi (dichiarata incostituzionale); rimane ferma la presunzione sui versamenti.	Corte Cost. n. 228/2014
Invocabilità dei principi CEDU	Le pronunce della Corte EDU non operano automaticamente; restano infondate se il contribuente non ha subito limitazioni del diritto di difesa e se l'eccezione non è stata sollevata nei gradi di merito.	Cass. n. 5971/2026; Corte EDU, Italgomme, 6/2/2025; Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa (ric. nn. 40607/19 e 34583/20), 8/1/2026

I TRE INDICI SINTOMATICI: QUANDO SCATTA LA PRESUNZIONE

Quali sono gli indici sintomatici che legittimano l'estensione? La giurisprudenza ne individua principalmente tre.

- ◆ Rapporto di stretta familiarità con il titolare del conto
- ◆ Capacità reddituale ingiustificata del familiare, cioè movimentazioni bancarie incompatibili con il reddito dichiarato
- ◆ Coinvolgimento diretto del familiare nell'attività professionale o d'impresa del contribuente accertato

Nel caso in esame, tutti e tre gli indici erano presenti: la madre era pensionata con redditi modesti; i movimenti sui suoi conti erano di tutt'altra entità; e la figlia aveva ammesso di usarli. Una volta accertata la “riferibilità” dei conti al contri-

bueno, scatta la presunzione legale prevista dall'art. 32: i versamenti si presumono ricavi non dichiarati. È il contribuente, a quel punto, a dover dimostrare il contrario – operazione per operazione, con prove analitiche e specifiche.

Vale però la pena segnalare che la Cassazione, con l'ordinanza n. 7583 del 21 marzo 2025, ha ribaltato la decisione della CTR in un caso in cui l'Ufficio si era limitato a invocare il vincolo di convivenza senza verificare in concreto l'effettivo stabile legame affettivo e la disponibilità del conto. Il mero rapporto familiare, da solo, non è dunque sufficiente: occorrono prove concrete della riferibilità.

■ L'ESEMPIO PRATICO: IL CONTO DEL CONIUGE

Si pensi a un commercialista che utilizzi il conto corrente del coniuge per ricevere compensi professionali. Se il coniuge ha un reddito da lavoro dipendente di 25.000 euro e sul suo conto transitano ulteriori 150.000 euro in entrata non giustificati, il Fisco può legittimamente presumere che quelle somme appartengano all'attività del professionista. Spetterà poi a quest'ultimo – non all'Agenzia – documentare la provenienza di ogni singolo movimento.

■ LA PROVA CONTRARIA: DIFESE GENERICHE INSUFFICIENTI

La Cassazione ribadisce con fermezza un principio già consolidato (Cass. n. 13112/2020; n. 10249/2017; n. 15857/2016): le difese generiche non reggono. Il contribuente che vuole superare la presunzione bancaria deve fornire una prova analitica e specifica. Non basta affermare che i movimenti riguardano operazioni non imponibili o che si tratta di prestiti, rimborsi, trasferimenti familiari. Occorre documentare ogni singola operazione, spiegandone la provenienza, la natura e la destinazione.

Nel caso esaminato, la professionista non aveva motivato analiticamente ogni operazione contestata. Le giustificazioni offerte erano state ritenute dalla CTR di rinvio – e poi dalla Cassazione – generiche, prive di riscontri documentali idonei e dunque insufficienti a vincere la presunzione di legge.

■ LA PRESUNZIONE SUI PRELIEVI: IL CONFINE TRACCIATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Va ricordato, per completezza, che la Corte Costituzionale (sentenza n. 228/2014) ha dichiarato illegittima la presunzione di evasione relativa ai **prelievi** per i lavoratori autonomi e i professionisti – a differenza di quanto previsto per gli imprenditori. Questo però non incide sulla presunzione relativa ai **versamenti**, che rimane operante anche per i professionisti. La distinzione è cruciale: il meccanismo che scatta nel caso in esame riguarda le entrate sui conti, non le uscite.

■ IL RISCHIO DI DOPPIO CONTEGGIO: LO SCORPORO “A MONTE”

Un passaggio tecnico rilevante riguarda il rischio di doppio conteggio dei ricavi. Quando le indagini bancarie vengono svolte dalla Guardia di Finanza in parallelo con l'invio di questionari ai clienti del professionista, può accadere che certi compensi emergano sia dalle risultanze bancarie sia dalle risposte ai questionari. Se entrambi confluissero nell'accertamento, si avrebbe una duplicazione illegittima.

La Cassazione chiarisce che l'Ufficio, nella prassi, opera uno scorporo “a monte”: i compensi già identificati attraverso i questionari vengono esclusi dal conteggio delle movimentazioni bancarie. Il meccanismo prevede che il contribuente, se ritiene che certi importi siano stati conteggiati due volte, lo dimostri con prove specifiche. Non è sufficiente denunciare la coincidenza in astratto. L'onere di provare la duplicazione spetta a chi la eccepisce, cioè al contribuente.

■ IL FRONTE CEDU: ITALGOMME, AGRISUD E FERRIERI E BONASSISA

Il punto più discusso dell'ordinanza riguarda il tentativo della professionista di invocare le recenti condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di un filone giurisprudenziale in rapida crescita.

La sentenza **Italgomme Pneumatici c. Italia** del 6 febbraio 2025 aveva censurato l'eccessiva discrezionalità del Fisco italiano negli accessi, ispezioni e verifiche, ritenendo il sistema incompatibile con l'art. 8 della Convenzione – che tutela il rispetto della vita privata. La sentenza **Agrisud 2014 S.r.l. c. Italia** dell'11 dicembre 2025 ha esteso le stesse censure agli accessi nei locali commerciali. La sentenza **Ferrieri e Bonassisa c. Italia** dell'8 gennaio 2026 (ricorsi nn. 40607/19



e 34583/20) ha portato le medesime censure sulle indagini bancarie vere e proprie, rilevando l'assenza di garanzie procedurali adeguate e di controllo giurisdizionale indipendente sugli accessi ai dati bancari dei contribuenti.

La contribuente ha cercato di usare queste pronunce per sostenere l'illegittimità delle indagini sui conti della madre. La Cassazione ha respinto l'argomento su più fronti.

- ♦ **Primo:** le sentenze CEDU invocate non erano pertinenti con il caso di specie, perché in quel giudizio non si discuteva della legittimità dell'accesso in sé – su questo punto la CTR aveva già ritenuto regolare la condotta dell'Ufficio fin dal primo grado.
- ♦ **Secondo:** la contribuente non aveva eccepito la violazione della Convenzione nei gradi di merito, sollevando il punto solo in Cassazione. Questo comportamento tardivo è ostativo all'esame della questione.
- ♦ **Terzo:** le pronunce di Strasburgo censurano il sistema italiano per la mancanza di garanzie procedurali adeguate, ma non vietano tout court le indagini bancarie. Se l'accesso non è risultato arbitrario e se il diritto di difesa del contribuente non ha subito limitazioni, i principi CEDU non trovano applicazione automatica.

In questo senso la Cassazione traccia una distinzione che vale la pena rimarcare: un'indagine "esplorativa", condotta a tappeto senza indizi, è ben diversa da un'indagine "investigativa" mirata, avviata su elementi precisi già acquisiti. Nel secondo caso, le tutele convenzionali risultano correttamente bilanciate con l'interesse pubblico alla repressione dell'evasione.

LA RIFORMA MANCATA: ART. 13-BIS L. 108/2025 E I SUOI LIMITI

Vale la pena ricordare che il legislatore italiano aveva già tentato di rispondere alle censure di Italgomme con l'art. 13-bis del D.L. n. 84/2025, convertito con modifiche dalla L. n. 108/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2025 ed entrata in vigore il 2 agosto 2025. La norma ha modificato l'art. 12 dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) introducendo l'obbligo di motivazione degli atti di autorizzazione agli **accessi fisici** nei locali destinati all'esercizio dell'attività economica.

È però essenziale precisare un aspetto che l'articolo originario non sottolinea a sufficienza: l'art. 13-bis riguarda esclusivamente gli **accessi fisici** nei locali aziendali e **non** le richieste di dati alle banche ai sensi dell'art. 32 DPR 600/73 – che è esattamente lo strumento censurato da Ferrieri e Bonassisa. La Corte di Strasburgo ha ritenuto insufficiente quella risposta normativa, ribadendo – con Ferrieri e Bonassisa – che il sistema ha tuttora criticità strutturali sul versante delle indagini bancarie.

LA DOPPIA CONFORME: ALCUNE CENSURE IRRICEVIBILI IN PARTENZA

Un aspetto procedurale rilevante riguarda l'ammissibilità parziale del ricorso. Poiché due gradi di giudizio di merito avevano raggiunto le stesse conclusioni – sia pure su profili specifici – la Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure che si sovrapponevano a tale "doppia conforme". La regola, radicata nell'art. 348-ter c.p.c. (applicabile ai giudizi instaurati dopo il 12 settembre 2012), fa sì che quando due giudici di merito hanno deciso allo stesso modo su questioni di fatto, il giudizio di legittimità non può riesaminare quelle stesse valutazioni – salvo il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Nella pratica, questo ha reso irricevibili alcune doglianze della contribuente già in partenza.

IMPLICAZIONI PRATICHE E PROFILI DIFENSIVI

La pronuncia conferma e sistematizza un orientamento già consolidato, ma il suo valore didattico è alto. Per chi svolge un'attività professionale o d'impresa, il messaggio è chiaro: usare i conti correnti di familiari per gestire flussi di denaro connessi all'attività lavorativa espone al rischio di accertamento anche su quei conti. La "schermatura" familiare non funziona, se ci sono elementi che collegano quei movimenti all'attività del contribuente.

Sul versante difensivo, le indagini bancarie sui conti dei familiari richiedono una strategia precisa.

- ♦ Non basta contestare l'estensione dell'indagine in astratto



- ◆ Occorre dimostrare – con documentazione puntuale – che quei conti erano nella piena disponibilità del familiare e che i movimenti hanno una giustificazione autonoma rispetto all'attività del contribuente
- ◆ Chi intende invocare le pronunce CEDU deve farlo tempestivamente, già nei gradi di merito, sollevando con precisione l'eccezione di violazione dell'art. 8 della Convenzione e documentando le concrete limitazioni subite nel diritto di difesa
- ◆ Il mero vincolo familiare, senza ulteriori indici sintomatici, non è sufficiente a fondare l'estensione dell'indagine: lo ha chiarito Cass. n. 7583/2025

IL DIBATTITO APERTO: VERSO UNA RIFORMA STRUTTURALE

Restano aperte alcune questioni rilevanti. Il dibattito sulle garanzie procedurali nelle indagini bancarie – acceso dalla sequenza Italgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa – è tutt'altro che chiuso. Il legislatore italiano dovrà intervenire con una riforma strutturale dell'art. 32 DPR 600/73 e degli strumenti di indagine finanziaria – quella dell'art. 13-bis del D.L. 84/2025 non è bastata – per allineare il sistema alle indicazioni di Strasburgo e per introdurre forme di controllo giurisdizionale preventivo o almeno effettivo sugli accessi ai dati bancari dei contribuenti.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (02/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO